




Accettazione e refertazione veterinaria: esperienze a confronto
31 ottobre 2017, Perugia
Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria



LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Dott.ssa Maria Beatrice Conti
Dip. di Medicina Veterinaria, Perugia
maria.conti@unipg.it

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO



LEGGE N° 24 DELL'8 MARZO 2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

- **obbligo di assicurazione del professionista**
- **disponibilità della documentazione clinica**
- **buone pratiche assistenziali previste da *LINEE GUIDA*, elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco. In assenza di linee guida, si farà riferimento alle buone pratiche.**
- **tentativo obbligatorio di conciliazione**

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

caratteristiche della *prestazione intellettuale*:

1. autonomia e discrezionalità
2. *obbligazione di mezzi* e non di risultati
3. prevalenza del dato intellettuale sull'attività materiale o manuale

→ CODICE DEONTOLOGICO

→ CODICE CIVILE

Art. 2236 responsabilità professionale del prestatore d'opera

COLPA LIEVE

COLPA GRAVE

- grave imperizia
- dolo

RESPONSABILITA' DERIVANTE DAL RAPPORTO DI CURA

1. RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

errore nella diagnosi ovvero nella terapia

→ la controparte deve fornire la prova dell'obbligazione e del danno patrimoniale, mentre è onere del veterinario (*onere della prova*) provare che l'inadempimento non è ascrivibile a sua colpa

... COSA PUO' ACCADERE

COMPLICANZA

evento avverso *prevedibile* di un intervento medico o chirurgico, di cui il proprietario deve essere informato (*consenso informato*)

ERRORE

evento avverso a danno del paziente causato dalle cure mediche

a. error scientiae

- decorso imprevedibile di una patologia
- scarse acquisizioni sulla patologia in oggetto

b. errore diagnostico

imputabile al veterinario



2. RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

violazione di un diritto soggettivo di un terzo non derivante da un inadempimento contrattuale (es: reazione violenta prevedibile dell'animale durante un visita che provoca danno al proprietario; danni causati a terzi da un animale ospedalizzato)

→ il terzo deve fornire la prova della lesione del diritto, del conseguente danno patrimoniale e della colpa del veterinario



ACTION STEP:

1. SAPER COMUNICARE

“DOTTORE, ASCOLTAMI DUE MINUTI ED IO NON TI DENUNCIO”

“Anche i medici italiani dovranno iniziare a formarsi in questo senso, perché c'è ancora la tendenza a pensare che un atteggiamento paternalistico di tipo tradizionale sia indicato nella relazione medico paziente. Non basta improvvisare. Ci sono elementi di buon senso: l'empatia, il saper dire certe cose, ed evitarne delle altre, non rispondere al cellulare durante la visita, non mettersi al computer, non essere interrotti... (omissis) ciò vuol dire anche mettersi nei panni del paziente che ha davanti, tenendo anche presente che ogni paziente è diverso dall'altro».

intervista al Professor Gilberto Corbellini (2015), Docente di Bioetica e Storia della Medicina, Università la Sapienza di Roma

2. LA DOCUMENTAZIONE CLINICA

CREARE SEMPRE DEI RECORDS CARTACEI/SUPPORTO INFORMATICO



CARTELLA CLINICA



- **ANAMNESI**
- **MOTIVO DELLA VISITA**
- **ESAME OBIETTIVO GENERALE E PARTICOLARE**
- **ESAMI DI LABORATORIO**
- **VISITE SPECIALISTICHE**
- **DIAGNOSI DI *ENTRATA* CON DIAGNOSI DIFFERENZIALI**
- **DIARIO CLINICO DI RICOVERO/DAY HOSPITAL ECC.**
- **DESCRIZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CHIRURGICI**
- **DIAGNOSI DI *USCITA***
- **LETTERA DI DIMISSIONE**

CARTELLA CLINICA

La cartella clinica è un documento finalizzato alla tutela di:

- paziente
- operatore sanitario
- *struttura* che eroga assistenza



- fornisce una base informativa e di archiviazione dei dati
- consente la tracciabilità degli interventi:
 - a. responsabilità delle azioni
 - b. cronologia delle stesse
 - d. modalità di esecuzione
- facilita l'integrazione di competenze multidisciplinari
- può essere usata per fini scientifici/ricerca e come modello per la formazione del personale

REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI

- la sua compilazione spetta a:
 - a. **Medico Veterinario**
 - b. Tecnici
- identificazione (anno di apertura + numero progressivo)
- chiarezza dei dati
- completezza (... *la cartella clinica non si deve costruire a posteriori..*)
- correttezza formale
- contestualità delle annotazioni
- ordine cronologico di esposizione
- pertinenza
- tracciabilità (... *data e ora delle registrazioni?*)
- veridicità

→ si deve sempre risalire all'operatore, anche nel caso di atti che configurino responsabilità multiple (*apporre la propria firma*)

→ i protocolli diagnostici vanno richiamati e refertati (non basta aggiungere il materiale iconografico)

IL REFERTO E' UNA CERTIFICAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI, IN QUANTO ATTESTAZIONE SCRITTA DI UN FATTO DI NATURA TECNICA, DESTINATO A PROVARE LA VERITA'

Art. 481 C.P

Falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità

SI PUO' CERTIFICARE:

1. solo quello che si conosce
2. solo ciò che è verificabile
3. in assenza di conflitto d'interessi
4. in forma semplice e chiara
5. non usando frasi causa di equivoci
6. il certificato deve essere unico ed indivisibile
7. in lingua italiana e, nel caso, corredato da traduzione ufficiale
8. solo per animali identificati (individualmente o in lotto)
9. non certificare ciò che *non è certificabile*
10. linee guida (fornite dall'autorità che richiede il certificato)
11. solo in originale
12. prima di firmare ...
 - usare inchiostro diverso dal nero
 - no cancellature
 - nome, qualifica, n° Albo
 - data e periodo di validità
 - non lasciare spazi in bianco

... alcune considerazioni ...

- **identificazione del paziente**
 - a. **microchip (ove obbligatorio)**
 - b. **proprietario/detentore**
- **tutela della privacy**
- **la *conformità* dei campioni**
- **le cartelle devono essere aggiornate puntualmente**
- **la cartella (o il singolo referto) è un documento coperto dal segreto professionale e d'ufficio**



**può essere richiesta/rilasciata solo al proprietario dell'animale
od a persona da questi incaricata con delega scritta**



3. CONSENSO INFORMATO

- a. ESPLICITO: deve essere espresso con chiarezza**
- b. PERSONALE: può esprimere il consenso solo una persona**
- c. SPECIFICO: deve essere il più possibile dettagliato e preciso**
- d. CONSAPEVOLE: il proprietario diventa consapevole nel momento in cui gli vengono rese informazioni per lui facilmente comprensibili**
- e. DIRETTO: non ci devono essere intermediari**
- f. REVOCABILE: il proprietario può revocare la decisione presa in qualunque momento**



**CONSENSO VERBALE
VS
CONSENSO IN FORMA SCRITTA**

**N.B. IL CONSENSO SCRITTO E' INTEGRATIVO DEL CONSENSO RESO
VERBALMENTE E NON LO SOSTITUISCE**

**N.B. SI DEVE RENDERE TRACCIABILE ANCHE CIO' CHE E' STATO
RIFIUTATO DAL PROPRIETARIO**

N.B ALLEGARE SEMPRE RELATIVO PREVENTIVO DI SPESA





... DOMANDE? ...